



Italo DE BENEDITTIS
- NOTAIO -

Repertorio n.6934

Raccolta n.4694

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci

del mese di maggio alle ore dodici e minuti quindici

In Pescara alla via Raffaele Paolucci n. 3, presso il mio studio secondario;

Innanzi a me dottor Italo De Benedittis, Notaio in Penne, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- DIODATI Giuliano, nato a Foggia il 10 settembre 1960, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nell'esclusivo nome, vece, conto e interesse dell'Associazione "CER PESCARA" quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, con sede in Pescara alla via del Circuito n. 26, C.A.P. 65121., codice fiscale 91173830687, costituita con atto a mio rogito in data 10 gennaio 2024 rep. 6550, registrato in Pescara il 11 gennaio 2024 n. 257 serie 1T, nella rispettiva sopra citata qualità di componente del Consiglio Direttivo, aventi i pieni poteri di firma ai sensi del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea dell'associazione qui riunita in forma totalitaria.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il signor DIODATI Giuliano, nella sua qualità di Presidente della predetta associazione, il quale dichiara, constatata e fa constatare:

- che sono presenti tutti i soci fondatori "PESCARA ENERGIA SPA" con sede legale in Pescara, piazza Italia n. 1, costituita in Italia, capitale sociale Euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila virgola zero zero) interamente versato ed esistente, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Chieti Pescara 01777750686, iscritta al R.E.A. C.C.I.A.A. di Chieti Pescara al numero PE - 127930, in persona di esso comparente nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante e il "COMUNE DI PESCARA" con sede legale in Pescara, piazza Italia n. 1, codice fiscale 00124600685, in persona sempre di esso comparente per delega da parte del sindaco pro tempore dott. MASCI Carlo nato a Pescara il 27 novembre 1958;

- che è inoltre presente la società "A.R.D.A. O.D.V. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN ABRUZZO - Organizzazione di Volontariato", con sede legale in Pescara, via Maiella n. 6, codice fi-

Registrato a Pescara

il 10/05/2024

al N° 5280

Serie 1T

scale 91003600680, quale primo socio aderente, in persona della signora PROFETA Lilibiana, nata a Neuchatel (Svizzera) il 10 gennaio 1964, nella sua qualità di delegata dalla Vice Presidente del Consiglio Direttivo signora FUSCO Antonietta, giusta delega che verrà conservata agli atti dell'associazione.

- che è presente dell'organo amministrativo esso comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo;

Il Presidente dà atto che sono legittimamente presenti tutti gli associati, e che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ai sensi di legge senza che emergesse alcun rilievo critico in proposito e dichiara, pertanto, che la presente assemblea, anche in mancanza di preventiva e formale convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, sui quali tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno opponendosi sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò constatato, gli intervenuti concordano gli oggetti da trattarsi dalla presente assemblea nel seguente

ordine del giorno

- variazione dello statuto
- varie ed eventuale

Passando alla trattazione del medesimo il Presidente riferisce ai presenti sull'opportunità di apportare modifiche allo statuto dell'associazione per come indicato nel testo aggiornato del medesimo che, previamente firmato dal comparente e da me Notaio si allega al presente verbale, al fine di formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Dopo breve discussione sui punti più importanti delle modifiche apportate allo statuto, l'assemblea all'unanimità dei voti, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo aggiornato dello statuto per come allegato sotto la lettera "A", omessane la lettura.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, l'assemblea, con voti unanimi

DELIBERA

di autorizzare e delegare il presidente dell'assemblea signor DIODATI Giuliano, ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste da qualsivoglia Autorità Amministrativa in sede di eventuale controllo.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti trentacinque.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che trovandolo conforme al proprio volere

ed alle proprie dichiarazioni lo approvano.

Esso consta di due fogli di cui occupa quattro pagine per intero e fin qui della quinta ed è stato scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno da me Notaio.

La sottoscrizione avviene alle ore dodici e minuti trentacinque.

F.TI: GIULIANO DIODATI - DR. ITALO DE BENEDITTIS NOTAIO

All. "A" al rep.n. 6934 racc.n. 4694

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

L'Associazione denominata

"CER PESCARA"

è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16 bis, DL 34/2020 e 4, d.lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione utilizzerà la denominazione "CER PESCARA E.T.S." appena sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Pescara, in via del Circuito n.26, C.A.P. 65121.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i., del D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.M. n. 414 del 24.01.2024 CACER e s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL

162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e dal D.M. n. 414 del 24.01.2024 CACER e successive regole operative GSE "Decreto CACER e TIAD" del 23.02.2024.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà affidare la gestione di servizi, sia attraverso contratti che attraverso conferimento di mandati onerosi/non onerosi, a consulenti esterni e/o società specializzate in conformità delle normative di settore.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 1 6 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci e l'adesione all'Associazione è aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

TITOLO II Associati

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti di legge, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita.

Sono sempre mantenuti per i Soci i diritti di "cliente finale", ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, solo a mezzo posta elettronica certificata, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti di legge per la partecipazione all'Associazione, l'aspirante associato nell'inoltrare la domanda di ammissione implicitamente dichiara di accettare le norme del vigente statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 60 (sessanta) giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Pur senza differenze di diritti e doveri, nell'Associazione

si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari. Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari, fatta salva la facoltà dell'assemblea dei soci, in caso di recesso di un socio Fondatore, di deliberare la conversione della qualifica da "Socio Ordinario" a "Socio Fondatore" con il limite massimo per l'associazione di due soci Fondatori.

I soci mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, fatto salvo eventuali accordi contrattuali per servizi specifici e/o rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

I Soci danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali

finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

In caso di recesso anticipato, sarà previsto un riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, preventivamente concordati in sede di ammissione, per la partecipazione agli investimenti eventualmente sostenuti.

È causa di esclusione la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'associazione.

I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
- perda i requisiti di legge previsti per la partecipazione all'Associazione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 6 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente.
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Le cariche associative vengono rimpiegate con rimborso spese per l'assunzione della carica deliberato dal consiglio direttivo, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di

Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Fatta salva l'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà possibile per i "Soci Volontari" ricoprire la carica di membri del Consiglio Direttivo, prestando la propria attività di volontariato in favore della gestione amministrativa dell'Associazione, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i Soci, fatto salvo i soci volontari, che al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima abbiano i requisiti per essere Soci.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ed in ogni caso riconosciuti dalla normativa in vigore all'atto della richiesta;
- delibera e garantisce sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del D.M. n. 414 del 24.01.2014 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, e segnatamente si obbliga di disporre che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.2014, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; altresì assicura, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici da loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. n. 414 del 24.01.2014;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed

eventualmente, il Segretario;

- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- approva i regolamenti;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;

L'Assemblea straordinaria ha competenza in materia di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o due terzi degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti, ed in regola con il versamento della quota associativa ed i relativi requisiti di legge, al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se complessivamente è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, fatta salva l'obbligatoria presenza di un socio fondatore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita, le deliberazioni sono quindi assunte.

Per l'assemblea straordinaria, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due soci fondatori dell'Associazione, 1/2 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti fatti salvo l'obbligatoria presenza di due soci fondatori.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il

compimento di singoli atti;

- conferire incarichi a soggetti terzi di qualsiasi natura aventi per oggetto il perseguimento delle attività previste dall'oggetto sociale;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto, in caso di stallo delle votazioni il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, prevale in favore del voto di un consigliere.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Direttore Tecnico ed Energy Manager in ottemperanza ed in rispetto delle previsioni normative per i requisiti tecnico oggettivi previsti all'art. 4 del presente statuto.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 11 - Segretario

Il Consiglio Direttivo deve eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente; ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione

e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 15.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 15 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- b) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti

dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi della normativa vigente;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

h) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i. incassati dalla Comunità.

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet

dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'associazione tiene:

il libro dei Soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;

Il libro dei Soci Volontari;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 19 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TI: GIULIANO DIODATI - DR. ITALO DE BENEDITTIS NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS N.

235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011